



COMUNE DI
MORBEGNO (SO)

**SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
BASSA VALTELLINA
UFFICIO UNICO DI POLIZIA LOCALE**



COMUNITA' MONTANA
VALTELLINA DI MORBEGNO
- Zona n. 20 -

MISURA A TUTELA DELL'INCOLUMITA' DELLE PERSONE. DIVIETO DI PERCORRENZA PEDONALE TRATTO DELLA STRADA COMUNALE "DA CAMPOVICO ALL'ALTEZZA DELLA CHIESA A CERMELEDO" IN MORBEGNO FRAZIONE DI CAMPOVICO A CAUSA DEL DISTACCO DI MURO DI CONTENIMENTO POSTO A MONTE.

IL SINDACO

Preso atto della segnalazione odierna (h. 12:00) da parte della Polizia Locale con la quale viene riferito che lungo la strada pedonale comunale che dalla chiesa di Campovico porta alla frazione di Cermeledo, si era verificato il parziale distacco di sassi con caduta sulla pubblica via;

Preso atto inoltre che da una prima verifica eseguita da personale VV FF e da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale sono emerse condizioni che impongono l'interdizione alla circolazione pedonale lungo la predetta strada comunale, sino ad avvenuta adozione degli interventi di messa in sicurezza dell'area;

Preso atto altresì che a seguito delle predette verifiche, la zona è stata fisicamente interdetta alla circolazione mediante l'apposizione di transenne;

Visti:

- l'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- il vigente regolamento comunale sul procedimento sanzionatorio,

ORDINA

il divieto di transito a chiunque lungo il tratto di strada comunale "DA CAMPOVICO ALL'ALTEZZA DELLA CHIESA A CERMELEDO", come meglio indicato nella documentazione allegata al presente provvedimento, sino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza.

AVVERTE

che in caso di inadempienza a quanto sopra ordinato il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 nonché alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per il reato contravvenzionale di cui all'articolo 650 del Codice Penale.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'albo comunale nonché con l'apposizione di idonei sbarramenti e appositi avvisi a cura dell'UTC e della Polizia Locale.

La presente viene trasmessa per l'esecuzione:

- a. alla Polizia Locale

La presente viene comunicata:

Sede del Comando: 23017 Morbegno (SO), via Ghislanzoni 17

☎ sala operativa 03421980054 EMAIL polizialocale@cmmorbegno.it

☎ servizi amministrativi 03421980054 INT 203-204 EMAIL segreteriaapl@cmmorbegno.it - PEC protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it

a. alla Prefettura di Sondrio

Si avverte che ai sensi dell'articolo 3, 4° c. della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241/1990 si dà atto che:

- a) L'amministrazione competente è il Comune di Morbegno;
- b) L'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono: Corpo di Polizia Locale del Comune di Morbegno ed il suo comandante pro-tempore (tel. 0342-1980054
polizialocale@cmmorbegno.it);
- c) L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è il Corpo di Polizia Locale, con sede in Morbegno, via Ghislanzoni 17, negli orari di ufficio.



Morbegno: addì 7 giugno 2025

Il Sindaco
Patrizio del Nero